

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA MODIFICA STATUTO - ODV

Il giorno 12 del mese di AGOSTO dell'anno 2019 alle ore 09,30 presso la sede sociale sita nel Comune di TRADATE, in Via MONTE NERO n. 38 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Associazione EDERA-AMICI DELLA COOPERATIVA L'ARCA convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 3 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017.

Alle ore 11,30 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'associazione EDERA-AMICI DELLA COOPERATIVA L'ARCA dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la sig.ra COLOMBO AUGUSTA

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n.25 soci su un totale di 39 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito delle Organizzazioni di Volontariato continuando anche a conservare le relative agevolazioni economiche e fiscali.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ODV in quanto la nostra organizzazione, essendo già iscritta al Registro del Volontariato Regionale, è considerata Ente del Terzo settore (ETS) di diritto. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente viene delegato dall'Assemblea ad apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che dovessero intervenire in seguito all'emanazione di ulteriori provvedimenti di Legge e che si rendessero necessarie esclusivamente per l'iscrizione dell'associazione nei Pubblici Registri.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 20 giorni.

Alle ore 12,30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Presidente

Colombo Gabriella

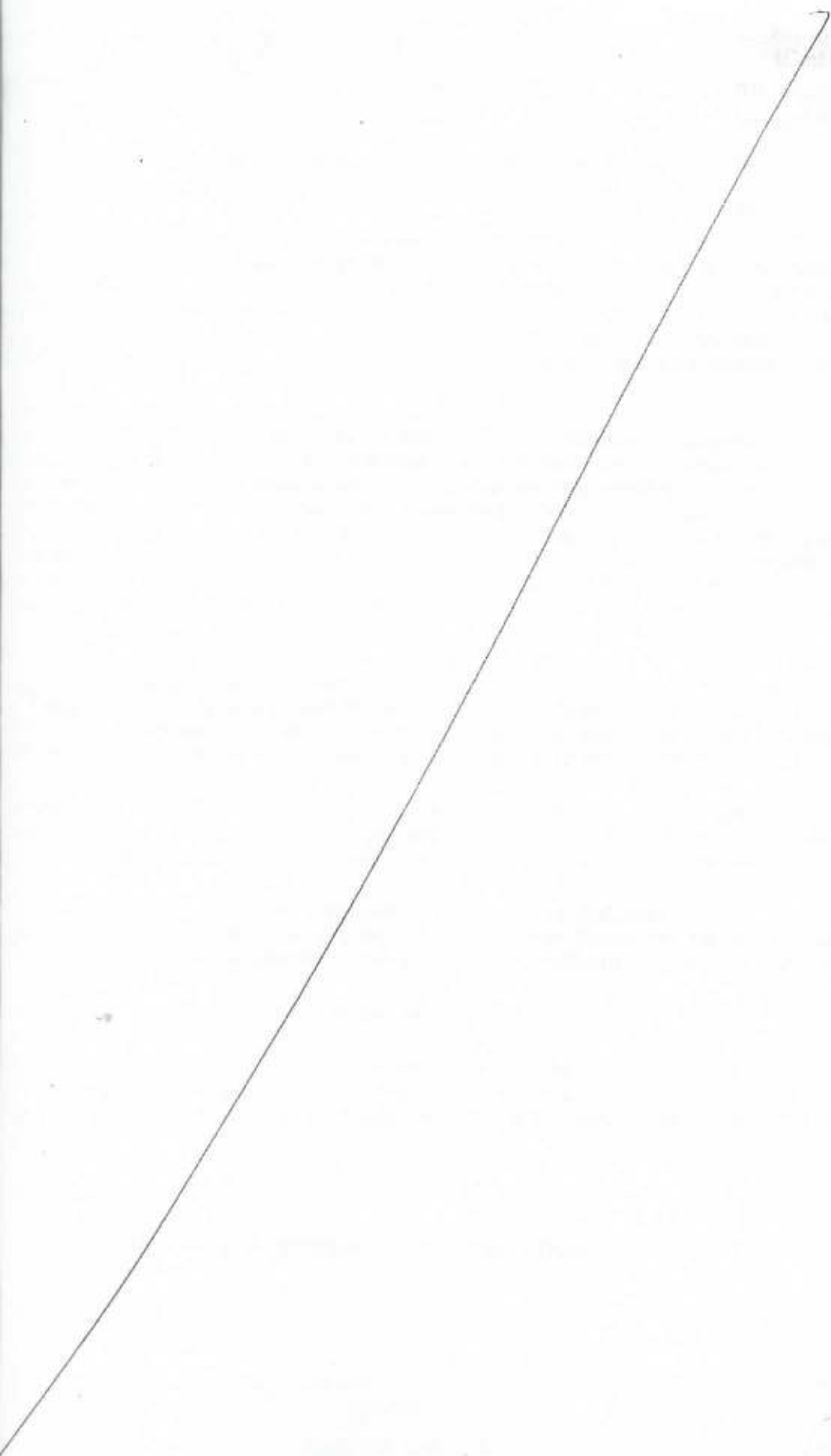
Il Segretario

Augusta Colombo

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Ufficio Territoriale di GALLARATE

Atto Reg.to il 27/08/2019
al N. 2020 Serie 3

IL FUNZIONARIO
Don. Flavio COLOMBO



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"EDERA AMICI DELLA COOPERATIVA L' ARCA ODV"

Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 12/08/2019



ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, in forma di organizzazione di Volontariato, l'associazione denominata "EDERA AMICI DELLA" è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs 117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Tradate e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione

ART.2- FINALITA

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo sociale è svolgere attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria nei confronti di soggetti con disabilità motoria e/o intellettiva e/o relazionale e/o sensoriale, in stretta sinergia con la Cooperativa Sociale L'Arca di Tradate, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale. L'associazione si propone di promuovere la riabilitazione funzionale per il mantenimento fisico dei soggetti affetti da disabilità motoria e/o intellettiva e/o relazionale e/o sensoriale, allo scopo di permettere a tali soggetti di acquisire e/o mantenere nel tempo il miglior stato di salute e forma fisica ed il più alto livello di capacità funzionali compatibili con la lesione e/o la patologia.

ART.3- ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'associazione si propone di:

- dare inizio ad un percorso di presa in carico delle problematiche del "DOPO DI NOI" con azioni di informazione e sensibilizzazione presso Enti locali, creazione di reti con altre associazioni, collaborazioni con ASST;
- promuovere iniziative per attivare strutture e servizi del "durante noi per il dopo di noi" in favore di persone con diversi gradi di disabilità anche mantenendo il gruppo familiare di appartenenza
- promuovere l'unitarietà dell'intervento riabilitativo rispetto a tutte le esigenze del soggetto disabile nella globalità fisica, psichica ed esistenziale della persona;
- promuovere le attività sociali, di formazione, di informazione, di promozione culturale, attività sportive, di svago e intrattenimento in modo da agevolare l'incontro e lo scambio di esperienze fra soggetti affetti da patologie affini con il supporto anche di personale qualificato;

- favorire il soddisfacimento delle necessità fondamentali e sociali delle persone con disabilità, ampio inserimento sociale e il loro continuo progresso in tutti i settori della vita civile, con lo scopo di assistere e tutelare i suddetti soggetti nei loro diritti ed interessi materiali e morali
- tenersi informati e diffondere informazioni sui progressi scientifici e tecnologici nel campo degli handicappati in generale sulla ricerca medica al fine di favorire la ricerca relativa agli strumenti atti a migliorare la quotidianità del soggetto affetto da disabilità;
- promuovere l'aggiornamento professionale e il supporto degli operatori del settore;
- promuovere laboratori di attività con l'obiettivo di formare professionalmente gli associati;
- promuovere l'inserimento lavorativo degli associati;
- gestire gli spazi funzionali al perseguimento degli scopi;
- favorire ogni altra attività utile al suo scopo istituzionale e consentita dalla normativa di riferimento.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti per qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del d.lgs.117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

Art.5- RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.6- AMMISSIONE

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.

L'ammissione alla associazione e' deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato maggiore di eta' ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art.7-DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale e' annuale, non e' trasferibile, non e' restituibile in caso di scioglimento, recesso, decesso o perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine annualmente stabilito dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) Di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali,
- b) Di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) Di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) Di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- e) Di recedere in qualsiasi momento

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) Rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione.

ART 8- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde in caso di scioglimento, decesso, recesso o esclusione.

L'associato puo' in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.

La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo avere ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART.9- ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indirettamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 10-- ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi ed i loro componenti possono essere riconfermati.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prevista ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore ed il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua vece, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

ART.12 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione da scegliere tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più grande garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi d'urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- i) approvare l'ammontare del contributo associativo fissato dall'organo di amministrazione;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART.13- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si rende necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo(1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo(1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.

L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione nello stesso termine presso la

sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14- VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione o scissione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente.

I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

ART. 15 -ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente ed vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

ART.16 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) fissare l'ammontare della quota sociale annuale da sottoporre ad approvazione da parte dell'assemblea;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente ed il vice presidente o più vice presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi a sezione di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART.17 -- FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso,

qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione, può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta dalla maggioranza dei due terzi($\frac{2}{3}$) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante

invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o ne faccia richiesta almeno un terzo($\frac{1}{3}$) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

ART.18 - IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dell'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19- IL SEGRETARIO

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 20- LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati,
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di Amministrazione;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), d) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

I verbali di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno ed i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente ed a segretario.

Gli associati hanno diritto di visionare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

ART. 21- RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purchè adeguatamente documentate, per l'attività di interesse prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art 84 del D.lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

ART. 22- SCRITTURE CONTABILI

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART.23 -ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'art.13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art.13 del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale.

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi ed approvati dall'Assemblea.

ART.24 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del d.lgs. 117/2017

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.25 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art.45, comma 1, del D.lgs. qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

ART.26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.

TRADATE, 12 AGOSTO 2019

Firme

Presidente

Colombo Gabriella

Segretario

Infante Colombo



ALLEGATO
Registrato a Gallarate
il 27/08/2019
n. 2020 3

IL FUNZIONARIO
Dott. Flavio COLOMBO

